



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese"

### Risoluzione n. 282668 del 7 settembre 2016

Oggetto: Quesito in materia di requisiti morali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti inviata per e-mail, con la quale codesto Comune evidenzia che a seguito di domanda di subingresso, nei confronti di un amministratore unico di una spa risultano due decreti penali di condanna, divenuti esecutivi rispettivamente il 25-5-2011 e il 6-11-2013 entrambi per frode nell'esercizio del commercio, ai sensi della lettera e), del comma 1, dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e chiede come applicare il quinquennio del comma 3.

Al riguardo, la scrivente Direzione evidenzia che ai sensi del citato articolo 71, comma 1, lettera e) non possono esercitare l'attività commerciale *"coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali"*.

Da quanto evidenziato da codesto Comune appare evidente che il soggetto in questione ha riportato almeno una condanna nel quinquennio precedente e pertanto non può esercitare l'attività commerciale.

Fermo quanto sopra, ai sensi del successivo comma 3, stesso articolo, *"Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione"*.

Si precisa, comunque, che per il soggetto che non abbia richiesto ed ottenuto la riabilitazione, l'ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall'articolo 71, comma 3 (cfr. punto 11.3 della citata circolare 3635/C).

Di conseguenza, nel caso di specie, vista l'assenza della riabilitazione, la condizione di ostatività non può che permanere per i cinque anni decorrenti dal giorno in cui la pena è stata scontata.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*